

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO CODICE IT0005083883 OBBLIGAZIONI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO STEP UP “ 20.02.15 - 20.02.25 - 473^A EMISSIONE ”

Art. 1 - Importo e Tagli - Il presente prestito, del valore nominale di Euro 5.000.000 è costituito da numero 5.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna munita di n. 10 cedole di interesse annuale. Il lotto di sottoscrizione è pari a un valore minimo di Euro 1.000 e successivi multipli.

I titoli sono al portatore e non frazionabili; a richiesta, dietro recupero spese, possono essere resi nominativi e viceversa. Se immessi nei depositi amministrati presso la B.C.C. DI LEZZENO sono esenti da spese di gestione e amministrazione.

I titoli sono emessi in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs 213/1998 e al Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia 02/2008 e immessi in gestione centralizzata presso la Montetitoli S.p.A.

Art. 2 – Collocamento - La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso la BCC e le sue filiali.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta e precisamente dal 05.02.2015 al 17.07.2015, salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un minimo di una. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet federale www.bcclombardia.it/bcclezzeno.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all'interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi presso la sede e tutte le filiali dell'Emittente nonché sul sito internet federale www.bcclombardia.it/bcclezzeno.

Art. 3 – Godimento e Durata - Il prestito ha godimento dal 20.02.2015, a far corso dalla quale data le Obbligazioni iniziano a produrre interessi. Il prestito ha una durata di 120 mesi (10 anni), la data di scadenza è il 20.02.2025, dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella data di regolamento che può coincidere o essere posteriore alla data di godimento del prestito, come dal Prospetto Semplificato.

Art. 4 – Prezzo di emissione - Il prezzo di emissione del prestito obbligazionario è fissato alla pari (100), oltre al rateo di interesse eventualmente maturato dalla data di godimento a quella di regolamento, se successiva.

Art. 5 – Commissioni ed oneri - Non sono previste commissioni a carico dei sottoscrittori.

Art. 6 - Rimborso - Il prestito sarà rimborsato alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione in data 20.02.2025. Le obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Art. 7 - Interessi - Le obbligazioni fruttano un interesse fisso calcolato sulla base della convenzione ACT/ACT pagabile il giorno della scadenza, in rate posticipate scadenti il giorno 20 febbraio di ogni anno. Il tasso di interesse lordo annuo delle cedole è fissato nella misura del 1,50% al 20/02/2016, del 1,50% al 20/02/2017, del 1,75% al 20/02/2018, del 1,75% al

20/02/2019, del 2,00% al 20/02/2020, del 2,25% al 20/02/2021, del 2,50% al 20/02/2022, del 2,75% al 20/02/2023, del 3,00% al 20/02/2024, del 3,50% al 20/02/2025.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 8 – Servizio del prestito - Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di LEZZENO, in contanti o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore.

Art. 9 - Regime fiscale - Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Redditi di capitale: agli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi previsti dal Dlgs 1° aprile 1996 n. 239 con le modifiche appostate dall'art. 12 del Dlgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche e integrazioni - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26,00%.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del Dlgs 461/97 e successive modifiche e integrazioni) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26,00%.

Art. 10 - Termine di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 11 - Rimborso anticipato - Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato.

Art. 12 - Mercati e negoziazione - La Banca si impegna a richiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". La Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di *liquidity provider* allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente.

Art. 13 - Garanzie - Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo.

Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente - Si applica la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario è competente l'Autorità Giudiziaria di Como, ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 15 – Agente per il calcolo - L'agente per il calcolo è la Bcc di Lezzeno.

Art. 16 – Comunicazioni - Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato presso la sede e tutte le filiali dell'Emittente.

Art. 17 – Varie - La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.